

## **STATUTO A.F.G.P**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, un'associazione senza scopo di lucro denominata: "A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA".

### **ART. 2 - SEDE**

L'associazione, ha sede in Brescia, via Enrico Ferri, n. 73 e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. La variazione/modifica dell'indirizzo (solo via e numero civico) non comporta modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e può essere deliberata dall'Assemblea degli associati su conforme proposta dell'Organo Amministrativo.

### **ART. 3 - SCOPI ED ATTIVITÀ**

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di educazione, di assistenza e di promozione sociale, con particolare riguardo ai giovani e ai lavoratori, curando la crescita umana, cristiana e l'elevazione professionale, al fine di mantenere vivo il patrimonio ideale e gli indirizzi educativi e sociali che hanno informato l'azione svolta dal Santo Giovanni Battista Piamarta.

Per la realizzazione del suddetto scopo, l'associazione istituisce scuole, centri di assistenza per persone con disabilità e minori, corsi ed attività di formazione professionale, culturale e sociale.

In particolare:

- a) promuove, organizza e gestisce attività di istruzione e formazione professionale, ivi compresi corsi ed attività di orientamento, riqualificazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, istruzione e formazione tecnico superiore, direttamente o in collaborazione e/o in convenzione con l'Amministrazione dello Stato e delle Regioni, con gli enti locali, con le imprese e le loro organizzazioni sindacali imprenditoriali e dei lavoratori; promuove iniziative di accompagnamento al lavoro ed ogni attività finalizzata all'inserimento lavorativo; promuove, istituisce e attua anche corsi di formazione per tecnici che intendono svolgere la propria professione in Paesi esteri e in via di sviluppo e per tecnici provenienti da questi Paesi;
- b) realizza direttamente ed in collaborazione con Istituzioni ed Enti, sia pubblici che privati, nazionali e/o internazionali, regionali e locali attività di ricerca, studio e sperimentazione; promuove e gestisce, autonomamente ed in collaborazione con organizzazioni ed Enti autorizzati, progetti di sviluppo in paesi esteri;
- c) organizza e svolge convegni, corsi ed altre iniziative, sia teoriche che pratiche, tendenti alla formazione permanente culturale, umana, cristiana, tecnico didattica ed all'aggiornamento dei docenti ed educatori;
- d) organizza e gestisce strutture e centri per l'assistenza, la riabilitazione, il recupero e la formazione di giovani disagiati e con disabilità;
- e) promuove ed organizza iniziative di tipo ricreativo, culturale e formativo rivolte ai giovani in situazioni di disagio ed ogni altra attività rientrante nelle politiche sociali e giovanili;
- f) promuove e gestisce ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri scopi, ivi compresa la facoltà di partecipare ad altre associazioni ed enti con lo scopo analogo ed affine al proprio.

L'associazione può svolgere la propria attività sul territorio nazionale ed internazionale, strutturandosi in sedi operative e centri singoli ed aggregati sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

#### ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

#### ART. 5 - ASSOCIATI

Fanno parte dell'associazione:

- a) i soci fondatori, i quali abbiano partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure siano stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;
- b) i soci ordinari, la cui richiesta a tal fine sia stata inoltrata al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso accettata a maggioranza assoluta, alle seguenti condizioni:
  1. che l'aspirante associato dichiari che intende operare ed operi nel campo dell'educazione ed assistenza dei giovani e dei lavoratori, secondo lo spirito e gli indirizzi educativi del Santo Giovanni Battista Piamarta;
  2. che l'aspirante associato dichiari di accettare la norme del presente Statuto.

Gli associati hanno parità di diritti compreso quello di voto. Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

#### ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

#### ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa con specchiata moralità.

#### ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia alla predetta scadenza, dell'esercizio.

L'associato viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

#### ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il vice presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore dei conti;
- f) il Direttore generale.

#### ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'associazione;
- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- d) gli altri argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'insieme degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

#### ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### ART. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli associati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno avere luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Il verbale sarà redatto da un Notaio nel caso di delibere aventi ad oggetto la modifica del presente statuto o lo scioglimento dell'associazione nonché in tutti i casi previsti dalla legge o quando ne faccia richiesta l'Organo Amministrativo.



#### ART. 13 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

#### ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a sette, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra gli associati. I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Le cariche di consigliere sono gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi per spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

#### ART. 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché ai membri dell'organo di controllo e al revisore, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi dell'organo di controllo e del revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni volta che questi lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

#### ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

#### ART. 17 - RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

E ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a

votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

#### ART. 18 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio di Amministrazione può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata tempestivamente per procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 19 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione utili e/o necessari al raggiungimento degli scopi associativi.

A titolo meramente esemplificativo spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione e su tutti i problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento della stessa;
- b) deliberare sull'acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobili ed immobili;
- c) approvare entro il 31 Luglio il budget previsionale annuo;
- d) predisporre, in tempo utile la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) approvare eventuali regolamenti con i quali va disciplinata l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione;
- f) nominare e revocare il Direttore Generale e determinare l'eventuale suo compenso, i compiti, le mansioni, i doveri e responsabilità;
- g) nominare i direttori delle sedi operative determinandone i compiti, mansioni e doveri e compenso;
- h) nominare l'Organismo di Vigilanza e adottare il "modello organizzativo" nonché tutti i provvedimenti previsti dalla Legge;
- i) deliberare in materia di assunzione del personale;
- j) proporre modifiche allo Statuto;
- k) adempiere a tutte le attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità;
- l) adempiere ad ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- m) delegare proprie funzioni ad uno o più Consiglieri.

#### ART. 20 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

Il presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie di ogni ordine e grado;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno;
- c) decide in caso di urgenza sulla materia di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica dello stesso, nella prima seduta successiva;
- d) è autorizzato a riscuotere dalle Pubbliche Amministrazioni, Società, Enti Privati, somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza;
- e) il Presidente può conferire Procure ad negotia e delegare le proprie attribuzioni nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione nonché nei limiti delle disposizioni di legge e dello statuto.

Il presidente, ed in caso di sua assenza il vice presidente, presiede l'assemblea. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina, altresì, un segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. Svolge tutte le funzioni delegategli dal Presidente.

#### ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

Quando ne ricorrano le condizioni di legge, o su decisione dell'assemblea, per il controllo sulla gestione dell'Associazione viene nominato un sindaco unico e/o l'eventuale supplente o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci, scelti in base all'art 2397 C.C., nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge vigenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il controllo contabile, ove non affidato al sindaco unico o al collegio sindacale, spetta al revisore di cui al successivo articolo 22.

#### ART. 22 - REVISORE

Qualora, in alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà degli stessi, l'associazione nomini per il controllo contabile un revisore o una Società di Revisione, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### ART. 23 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, che potrà essere scelto anche tra soggetti non associati, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il compenso, le mansioni, i poteri, i doveri, le responsabilità e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'associazione nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 24 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, eventuali donazioni, lasciti, acquisti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) contributi di privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti Pubblici o privati o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) introiti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive strettamente connesse al raggiungimento degli scopi associativi e per reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali nei limiti previsti dalla legge.

#### ART. 25 - DISPONIBILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Le disponibilità dell'Associazione derivanti da eventuali residui attivi devono essere utilizzati:

- a) a copertura di eventuali residui passivi di precedenti esercizi;
- b) nel potenziamento delle strutture dell'Associazione;
- c) in attrezzature necessarie al perseguimento dei propri fini;
- d) per lo svolgimento di ogni altra iniziativa atta al raggiungimento dello scopo.

#### ART. 26 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° settembre e cessa il 31 agosto di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio d'esercizio

accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Una volta approvato è divulgato tra gli associati.

Il bilancio viene presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione

#### ART. 27 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore della Congregazione "Sacra Famiglia di Nazareth" del Santo Giovanni Battista Piamarta o ad altra associazione avente finalità affini.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

#### ART. 28 - LIQUIDAZIONE

Ove si deliberi lo scioglimento l'assemblea dell'associazione, in caso di necessità, provvederà a nominare un liquidatore scelto anche tra persone estranee all'associazione.

#### ART. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, purché compromettibile, che dovesse insorgere tra l'Associazione e uno o più associati ed anche con ex associati, tra associati, e/o promosse da amministratori o liquidatori, sindaci, e/o nei loro confronti ed anche nei confronti di ex amministratori, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione sia del presente statuto che degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta - su richiesta di una delle parti - a mediazione, secondo le previsioni del D. Lgs. 2.812010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia secondo il suo regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni, che le parti dichiarano di accettare.-

Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione di cui al precedente punto abbia esito infruttuoso, qualsiasi controversia concernente il presente statuto e gli atti che ne costituiscono esecuzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, compresa ogni ragione di danni, I sarà risolta, in conformità del Regolamento d'Arbitrato adottato dalla Camera di Commercio di Brescia, da un Collegio Arbitrale nominato secondo detto regolamento che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente- Il Collegio Arbitrale deciderà anche in merito alla ripartizione e sopportazione delle spese di giudizio.-

Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, in via irrituale.

#### ART. 30 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge previste nel Codice Civile.

Brescia, 9 luglio 2012

F.to Fabiano Manzillo

F.to Antonella Rebuffoni, notaio